

REGOLAMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE N. 240/2010

Emanato con Decreto 14 giugno 2018, n. 454 Entrato in vigore il 14 giugno 2018



Email carriere.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120



Regolamento sull'autocertificazione e verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010

REGOLAMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE N. 240/2010

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti	
Art. 3 - Inosservanza dei doveri didattici e di autocertificazione	4
Art. 4 - Verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010	4
Art. 5 - Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della Legge n.	4
Art. 6 - Norme finali e transitorie	4



Regolamento sull'autocertificazione e verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR.

Art. 2 - Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti

- I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell'ambito della
 programmazione didattica della struttura di afferenza, in relazione alle diverse aree scientificodisciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico e delle linee di indirizzo deliberate
 dal Senato Accademico.
- 2. E' consentita una limitazione dell'attività didattica per coloro che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore Vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e, ove previsto nei provvedimenti ministeriali, per i commissari nominati dal MIUR nelle Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. La limitazione è concessa dal Rettore, mentre per il Rettore si esprime il Prorettore Vicario.
- 3. I professori e i ricercatori adempiono alle attività didattiche loro attribuite e sono tenuti ad autocertificare nel registro di impegno delle attività didattiche gli argomenti e gli orari delle lezioni effettuate per ogni anno accademico. Nel registro è riportato anche il piano preventivo e consuntivo complessivo degli impegni accademici e le diverse attività organizzative, gestionali o di ricerca che concorrono all'assolvimento degli obblighi istituzionali a seconda della qualifica e del regime di impegno.
- 4. I registri sono accessibili in ogni momento al Rettore, al Direttore di Dipartimento, al Presidente della Scuola.
- 5. Il registro deve essere completato entro il 31 ottobre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento e trasmesso al Direttore di Dipartimento che, entro il 30 novembre di ciascun anno, verifica l'assolvimento dei compiti didattici istituzionali e la conformità tra le attività attribuite in sede di programmazione con quelle effettivamente svolte da parte del docente. Qualora il registro non venga trasmesso entro il termine stabilito, è cura del Direttore di Dipartimento sollecitare la consegna che dovrà avvenire con tempestività per i susseguenti adempimenti.
- 6. Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno gli esiti della verifica dell'autocertificazione sia in relazione alla consegna del registro che in relazione all'accertamento della conformità o non conformità dell'attività didattica effettivamente svolta.
- 7. Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una dichiarazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della valutazione. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.
- 8. I docenti di area medica sono tenuti a trasmettere il registro al Presidente della Scuola di Medicina che, dopo avere effettuato la verifica secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al precedente comma 5, trasmette gli esiti al Direttore del Dipartimento di afferenza di ciascun docente per ottemperare agli adempimenti di cui al comma 6.



Regolamento sull'autocertificazione e verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010

9. Gli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima Legge.

Art. 3 - Inosservanza dei doveri didattici e di autocertificazione

- 1. Il contenuto del registro delle attività didattiche ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, ciascun docente è responsabile di quanto dichiara nel rispetto della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e risponde personalmente in caso di eventuali richiami e/o sanzioni causati dall'inosservanza dei propri doveri.
- 2. Ove emergano inadempimenti relativi alla compilazione e trasmissione del registro e/o incongruenze rispetto alle attività didattiche programmate per ogni singolo docente il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Scuola ne dà comunicazione al Rettore per essere valutate sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 4 - Verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010

- 1. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per selezione e progressione del personale accademico, non-ché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca presentano al Direttore di Dipartimento, entro il 30 novembre di ciascun anno, un'istanza autocertificando il possesso dei requisiti stabiliti dall'ANVUR.
- 2. Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno, contestualmente agli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti, anche la valutazione sui risultati dell'attività di ricerca.
- 3. Non sono ammesse valutazioni in corso d'anno.

Art. 5 - Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010

- 1. I professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione positiva sull'attività didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell'attività di ricerca di cui ai precedenti articoli 2 e 4 possono partecipare alle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, alle Commissioni Giudicatrici per la selezione e progressione del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
- 2. L'attestazione di valutazione positiva ha validità annuale ed è rilasciata dal Rettore entro il 31 gennaio.

Art. 6 - Norme finali e transitorie

- 1. La valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010 è effettuata secondo le modalità di cui al presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
- 2. I professori ordinari che intendono presentare la propria candidatura per far parte delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 devono fare richiesta di valutazione di cui all'art. 2 e 4 del presente Regolamento al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il 30 giugno 2018, prendendo come riferimento per le attività didattiche l'anno accademico 2016/2017.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.